



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Espressione di parere sullo

schema di Ordinanza concernente le “Modalità di espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, in attuazione dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera c), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”.

Approvato nella seduta plenaria n. 36 del 13/05/2020
tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto.

Premessa

Lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 a seguito del diffondersi dell’infezione da COVID-19 ha previsto, tra le altre misure, a partire dal 24 febbraio 2020 in alcune regioni e dal 5 marzo 2020 sul territorio nazionale, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni grado e l’attivazione della didattica a distanza, al fine di realizzare il distanziamento sociale e di contenere il contagio.

L’eccezionalità della situazione sanitaria ha imposto misure straordinarie per la conclusione dell’anno scolastico, per le operazioni di valutazione finale degli alunni e degli studenti e per lo svolgimento degli esami di stato del primo e del secondo ciclo, in deroga alla legislazione vigente.

Tali misure richiederanno strumenti altrettanto straordinari anche in vista dell’avvio dell’a.s.2020/21. A tale proposito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (da ora CSPI) ritiene importante richiamare l’attenzione del Ministro sulla necessità di intervenire tempestivamente sugli aspetti di disegno generale del sistema, con provvedimenti normativi che riducano il numero minimo di alunni di ogni istituzione scolastica dimensionata e il numero minimo di alunni per classe e di conseguenza determinino l’aumento degli organici di tutto il personale della scuola, dirigente, docente, ATA, così da garantire l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza per alunni e personale e la realizzazione efficace delle necessarie azioni di recupero e consolidamento per gli studenti.

Lo schema di Ordinanza relativa agli esami di Stato del secondo ciclo per l’anno scolastico 2019/20 e prevista dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 (da ora decreto legge), viene sottoposto all’esame del CSPI per il previsto parere.

Parere su: *Ordinanza concernente le “Modalità di espletamento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, in attuazione dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera c), del decreto legge 8 aprile 2020, N. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”.*

Approvato nella seduta plenaria n. 36 del 13/05/2020

Il CSPI, consapevole che i tempi di emanazione dell’Ordinanza non possano tardare oltre, ha espresso il proprio parere nella seduta del 13 maggio 2020, nelle more dell’iter di conversione in legge del decreto.

Il CSPI suggerisce di precisare nel testo dell’Ordinanza in esame come qualificare nella pubblicazione all’Albo della scuola la promozione negli esami, dando giusta evidenza alla precisazione del Garante della privacy che distingue le forme di pubblicità consentite come l’Albo della scuola, da quelle non consentite, come la pubblicazione degli esiti degli alunni nel sito web della scuola o sui social network.

Suggerimenti e proposte di modifica

L’ordinanza in esame disciplina lo svolgimento delle operazioni d’esame, tenuto conto della normativa vigente in materia e delle deroghe previste dal decreto legge.

Il CSPI, esaminata l’ordinanza e verificatane l’articolato, ha analizzato in particolare tutti gli articoli che applicano le disposizioni previste dal decreto legge per gestire la situazione emergenziale, verificandone la conformità alle disposizioni in vigore per il contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19.

IL CSPI, raccogliendo la forte preoccupazione del mondo della scuola per la situazione sanitaria di emergenza in cui versa il Paese e, consapevole che la situazione non potrà essere mutata nei prossimi mesi, secondo quanto chiarito dalle autorità sanitarie, ritiene indispensabile l’emanazione urgente di un protocollo di sicurezza nazionale stringente, dettagliato e prescrittivo a garanzia della salute di tutto il personale coinvolto nell’esame di Stato e degli alunni. In assenza di tale protocollo o nell’impossibilità di poterne applicare le prescrizioni ritiene indispensabile prevedere con immediatezza la realizzazione a distanza di tutte le operazioni d’esame.

Nel merito dei contenuti dell’ordinanza, il CSPI valuta necessarie la semplificazione delle prove d’esame e l’individuazione di una modalità che consenta comunque allo studente di dare prova delle competenze raggiunte al termine del secondo ciclo attraverso un colloquio pluridisciplinare.

Il CSPI sottolinea la scansione eccessivamente rigida del colloquio ed evidenzia che la procedura di trasmissione da parte dello studente di un elaborato scritto concernente le discipline di indirizzo, prevista dall’ art. 17 dell’Ordinanza, sia incongruente rispetto a quanto previsto dal decreto legge che dispone l’eliminazione delle prove scritte sostituendole *con un unico colloquio*.

Si ritiene pertanto che, ai fini della valorizzazione delle discipline di indirizzo, il docente della disciplina già indicata per lo svolgimento della seconda prova scritta assegni a ciascun candidato, entro il termine delle lezioni, la discussione di un argomento (o analisi di problemi, progetto, ecc.) da svolgere durante il colloquio per dimostrare le conoscenze e le competenze acquisite. Tenuto conto della composizione della commissione con soli docenti appartenenti al consiglio di classe, si ritiene non necessaria la trasmissione preliminare di un elaborato scritto sull’argomento.

Relativamente agli argomenti previsti dall’art. 17, comma 1, e lettere c), d) e), si ritiene che debba essere eliminata la sequenza con cui vengono presentati e che si possa ricomprenderli in un unico momento di discussione.

Si ritiene inoltre opportuno che per i licei musicali e coreutici il consiglio di classe valuti, solo ove ricorrano le condizioni di sicurezza, l’opportunità di effettuare la prova performativa individuale, considerata la valenza della prova stessa ai fini dell’accertamento delle competenze acquisite dal candidato e la sua rilevanza ai fini dell’attribuzione del punteggio di diploma.

Relativamente alle disposizioni previste per l’esame degli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, si segnala la necessità di eliminare alcuni riferimenti ridondanti o non pertinenti alla tipologia di prova stabilita dal consiglio di classe, dal momento che le modalità di conduzione del colloquio, i contenuti dello stesso in riferimento alle discipline coinvolte, i criteri di valutazione sono definiti dal consiglio di classe sulla base del PEI (piano educativo individualizzato) degli studenti con disabilità e sulla base del PDP (piano didattico personalizzato) per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento.

In relazione ai criteri di valutazione del colloquio, l’art. 17 dell’ordinanza prevede che la Commissione assegni fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi indicati in una griglia nazionale allegata all’ordinanza.

Il CSPI, oltre a sottolineare che nelle sessioni degli esami di stato degli anni precedenti non è mai stata elaborata una griglia di valutazione nazionale per il colloquio con indicatori, descrittori dettagliati e punteggi già definiti e che tale competenza è stata finora attribuita alla commissione d’esame, ritiene che la predisposizione di una griglia di valutazione standardizzata, utilizzabile per tutti gli indirizzi di studio, definita centralmente e pubblicata a poche settimane dall’avvio dell’esame rappresenti un limite all’autonomia delle commissioni d’esame che, essendo interamente composte da docenti della classe, potrebbero orientare in maniera più efficace una griglia di valutazione che tenga conto delle ripercussioni sulla classe della situazione straordinaria determinatasi a causa dell’emergenza Covid 19.

Si chiede pertanto di eliminare la griglia di valutazione nazionale allegata all’ordinanza e dare alle singole commissioni la possibilità di elaborare criteri di valutazione del colloquio coerenti con l’effettiva situazione della classe oppure, in subordine, si chiede di modificare la griglia, eliminando i singoli punteggi, per dare la possibilità a ciascuna commissione di calibrare valori ed intervalli, rendendo la valutazione del colloquio coerente alla situazione descritta nel documento del 15 Maggio.

Quanto alla determinazione del credito complessivo del candidato, oltre alla presenza di alcune incongruenze evidenziate nella scheda allegata al presente parere, si segnala che nel decreto legge non è stata indicata la possibilità di riconversione del credito attribuito ai candidati nel terzo e quarto anno, né è stata prevista la possibilità di rideterminare il valore dei crediti per la classe quinta. Si ritiene quindi necessario che in sede di conversione in legge si apportino al decreto le necessarie modifiche.

Si propongono le seguenti correzioni da apportare al testo del decreto, al fine di accogliere le modifiche proposte e migliorarne la coerenza e la leggibilità.

(in *barrato* le parti da eliminare, in *grassetto* le modifiche)

Art. 7	Art. 7
Comma 1 Il dirigente scolastico, sentito il competente consiglio di classe, valuta le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame,	Comma 1 Il dirigente scolastico, sentito il competente consiglio di classe, valuta le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica di I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame,

disponendo la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.	inoltrano al dirigente scolastico prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o presidente della commissione – dispone disponendo la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
ART. 17	ART. 17
<p>Comma 1</p> <p>L’esame è così articolato e scandito:</p> <p>a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati;</p> <p>b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9;</p>	<p>Comma 1</p> <p>L’esame è così articolato e scandito: ha inizio con la discussione di un argomento (analisi di problemi, progetto, ecc.) elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro la fine delle lezioni. Il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sulla scorta delle disposizioni sanitarie, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza. e di forma fisica dei candidati; Viene di seguito proposta dalla commissione la discussione di un breve testo, tra quelli già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9.</p> <p>Il colloquio prosegue con l’accertamento da parte della commissione della capacità del candidato di argomentare in modo critico e personale utilizzando le conoscenze acquisite nelle diverse discipline oggetto di studio nell’ultimo anno del corso di studi, le esperienze di PCTO svolte e le conoscenze e competenze maturate nell’ambito</p>

<p>c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3;</p> <p>d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;</p> <p>e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.</p> <p>Comma 2</p> <p>2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.</p> <p>Comma 3</p> <p>3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di 60 minuti.</p> <p>Comma 6</p> <p>6. La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B.</p>	<p>delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.</p> <p>e) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3;</p> <p>d) esposizione da parte del candidato, anche mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;</p> <p>e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.</p> <p>Comma 2</p> <p>Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame.</p> <p>Comma 3</p> <p>3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, tenuto conto delle modalità di svolgimento stabilite in sede di riunione preliminare. della durata complessiva indicativa di 60 minuti.</p> <p>Comma 6</p> <p>6. La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti nell’allegato B dalla commissione nel corso della riunione preliminare.</p>
<p>Art. 18</p>	<p>Art. 18</p> <p>Controllare che il punteggio attribuito alla prova ESABAC sia coerente con il punteggio attribuito al colloquio</p>

Art. 19	Art. 19
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI), con riferimento anche alla partecipazione o meno alle discipline oggetto del piano di studi per l’ultimo anno. 2. La prova è considerata di valore equipollente se, pur prevedendo l'utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, ovvero lo sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, è comunque atta a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma. 3. Il consiglio di classe, inoltre, stabilisce per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI e della specifica patologia, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 7, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione. 4. Ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo, la commissione d’esame, sulla base di quanto stabilito ai commi 1 e 2, predispone la configurazione della prova orale. Tale prova, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente. 5. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI), con riferimento anche alla partecipazione o meno alle discipline oggetto del piano di studi per l’ultimo anno. 2. La prova è considerata di valore equipollente se, pur prevedendo l'utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, ovvero lo sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, è comunque atta a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma. (eliminato) 2. Il consiglio di classe, inoltre, sentita la famiglia, stabilisce per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI e della specifica patologia, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 7, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione. 3. Ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo, la commissione d’esame, sulla base di quanto stabilito ai commi 1 e 2, predispone la configurazione della prova orale. Tale La prova, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente. 4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con

<p>supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.</p> <p>6. Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.</p> <p>7. Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d'esame non equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.</p> <p>8. Per gli studenti con disabilità, il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.</p> <p>9. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.</p>	<p>disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.</p> <p>5. Le commissioni correlano, ove necessario fanno riferimento ai criteri di valutazione indicati nel PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori. come stabilito dall'art. 20 comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.</p> <p>6. Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d'esame non equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.</p> <p>7. Per gli studenti con disabilità, il riferimento all'effettuazione della prova d'esame non equipollente è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.</p>
<p>Art. 20</p> <p>Comma 3</p> <p>Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.</p>	<p>Art. 20</p> <p>Comma 3</p> <p>Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.</p> <p>Le commissioni fanno riferimento ai criteri di valutazione indicati nel Piano didattico personalizzato (PDP) come stabilito dall'art. 20</p>

	comma 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
<p>Art. 26</p> <p>Comma 1</p> <p>Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3,</p> <p>a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 7 e all’articolo 19, comma 3, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.</p> <p>b) nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.</p>	<p>Art. 26</p> <p>Comma 1</p> <p>Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3,</p> <p>a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 7 e all’articolo 19, comma 3, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.</p> <p>b) Qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione – avvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all’autorità competente indicata nel protocollo di sicurezza per l’esame di stato, per le conseguenti valutazioni e decisioni.</p> <p>c) nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.</p>
Allegato A – Crediti	Segue in allegato la tabella dei crediti con i relativi suggerimenti di modifica.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione esprime parere favorevole, a condizione che siano accolte le proposte di modifica avanzate.

Allegato A

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito conseguito	Nuovo credito attribuito per la classe terza
3	11
4	12
5	14
6	15
7	17
8	18

Si suggerisce di formulare una tabella a tre colonne nella quale risulti in evidenza la conversione del credito precedente al d.lvo 62/2017 nel credito previsto dal d.lvo 62/2017 e infine la conversione nei valori previsti dalla presente ordinanza, dal momento che la maggior parte delle scuole hanno già convertito il credito attribuito sulla base delle tabelle precedenti al d.lvo 62/2017 e la tabella proposta potrebbe ingenerare fraintendimenti o errori.

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito	Nuovo credito attribuito per la classe quarta
8	12
9	14
10	15
11	17
12	18
13	20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta	Tabella Corretta
$M < 5$	8-9	9-10
$5 \leq M < 6$	10-11	11-12
$M = 6$	12-13	13-14
$6 < M \leq 7$	14-15	15-16
$7 < M \leq 8$	16-18	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22	21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all'esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe terza	Fasce di credito classe quarta
$M < 6$	---	---
$M = 6$	11-12	12-13
$6 < M \leq 7$	13-14	14-15
$7 < M \leq 8$	15-16	16-17
$8 < M \leq 9$	16-17	18-19
$9 < M \leq 10$	17-18	19-20

Si segnala nella tabella C un errore in corrispondenza della fascia $M=6$ in quanto la somma dei valori minimi per i tre anni non corrisponde a 36, come dovrebbe essere, ma a 35 ($11+12+12=35$).

La correzione proposta permette di ristabilire il valore corretto $11+12+13=36$ in quanto non è possibile che la tabella della quinta, che prevede un valore massimo di 22, abbia un punteggio per $M=6$ uguale a quello della classe quarta che ha un valore massimo di 20.

Si suggerisce anche di rivedere gli intervalli tra i valori limiti.